

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| (BA) TUCCI     | Presidente                                                |
| (BA) PORTA     | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) BARTOLINI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) VESSIA    | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) BOTTALICO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 28/01/2026

### FATTO

Il ricorrente dichiara di aver cessato il rapporto di lavoro in data 02/06/2025 e iniziato un nuovo impiego, e di essere titolare di un finanziamento assistito da cessione del quinto dello stipendio con l'intermediario odierno convenuto, il quale ha continuato a trattenere regolarmente le rate tramite il nuovo datore di lavoro.

Si duole che l'intermediario abbia disposto un vincolo sull'intero importo del TFR maturato, impedendo al ricorrente di richiedere un anticipo.

Ritiene tale vincolo ingiustificato, poiché la resistente non ha considerato la prosecuzione del rapporto lavorativo e ha trattato la cessazione del primo rapporto di lavoro come definitiva, vincolando così l'intero TFR.

Chiede, pertanto, lo svincolo del TFR e la prosecuzione delle trattenute con il nuovo datore di lavoro. Costitutosi, l'intermediario premette che il ricorrente ha chiesto lo svincolo delle somme maturate a titolo di TFR e poste a garanzia del finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, in quanto vincolate, a suo dire, per un importo superiore al debito residuo.

Eccepisce l'improcedibilità del ricorso per mancata presentazione del reclamo, considerato che il ricorrente ha richiesto il mero svincolo del TFR a un terzo intermediario e inserito solo in copia la resistente, con comunicazione che non costituisce un formale reclamo.

Eccepisce inoltre l'incompetenza dell'ABF a decidere sulla questione controversa, poiché la richiesta avrebbe carattere consulenziale, avendo ad oggetto la verifica del debito residuo ed estinzione del finanziamento, nonché le ragioni sottese allo svincolo; la richiesta sarebbe altresì volta a ottenere una

pronuncia di carattere costitutivo, ossia una modifica del rapporto giuridico con la dichiarazione di svincolo di una somma posta *ex lege* a garanzia delle ragioni creditorie della convenuta.

Ritiene la domanda carente di supporto probatorio, in mancanza di documentazione che dimostri come la resistente abbia vincolato un importo del TFR maggiore del debito residuo.

Nel merito, premette che il ricorrente ha stipulato nel mese di maggio 2021 il contratto di cessione del quinto, il cui art. 17 ha previsto sul TFR un vincolo a garanzia del rimborso dell'importo del debito residuo in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo durante il periodo di ammortamento del prestito.

Nel mese di giugno 2025 si verificava la cessazione del rapporto di lavoro e conseguente apertura del sinistro per la categoria "impiego".

La resistente emetteva un conteggio estintivo pari a € 13.321,50, corrispondente al debito residuo per l'estinzione del finanziamento e provvedeva a richiedere il detto importo all'amministrazione terza ceduta (ATC), nonché ai fondi previsti per il versamento del TFR vincolato.

In seguito, notificava il contratto all'ATC subentrante con il ricollocamento del ricorrente e, nel mese di agosto 2025, incassava € 4.620,08 dall'ATC uscente a titolo di TFR; infine, notificava un conteggio estintivo aggiornato, il cui importo di € 8.701,42, ammontava alla differenza tra il primo conteggio comunicato e la somma già corrisposta dall'ATC uscente.

Rappresenta che, pur in presenza di successivo ricollocamento del debitore, il vincolo originale permane in quanto permane un debito a carico del cliente verso l'ente mutuante, che si può soddisfare mediante esecuzione del TFR.

Pertanto, l'intermediario chiede, in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile; nel merito, di respingerlo, atteso che il vincolo sul TFR costituisce un obbligo *ex lege* e che l'intermediario ha sempre richiesto il debito residuo.

## DIRITTO

Il ricorrente, titolare di un finanziamento contro cessione del quinto concesso dall'intermediario odierno resistente, richiede lo svincolo parziale della propria posizione previdenziale accantonata in un fondo pensione.

Dalla documentazione in atti risulta che tale richiesta sia stata avanzata in data 01/10/2025 sia alla resistente, sia all'intermediario presso cui la posizione risulta accantonata: in particolare, alla resistente, il ricorrente ha chiesto *"di procedere allo sblocco al fine di consentire l'erogazione dell'anticipo del TFR richiesto"*.

Ciò posto, l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancanza di reclamo, sostenendo che la comunicazione sopra riportata non abbia i requisiti formali di un valido reclamo.

Le vigenti Disposizioni ABF (Sez. I, par. 3) descrivono il reclamo come *"ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es., lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo"*.

Secondo l'orientamento dei Collegi il reclamo è un atto in forma scritta, riferibile a un cliente chiaramente identificabile, che non richiede l'utilizzo di formule sacramentali o di modelli imposti dalla legge.

Può, infatti, presentarsi con una lettera, un fax o un'email, purché risulti espressamente e con chiarezza la contestazione mossa all'intermediario (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 15463/2021).

Ebbene, con la citata comunicazione del 01/10/2025 il ricorrente espressamente contestava alla resistente il blocco ingiustificato del TFR per l'intero importo; tale contestazione ben può qualificarsi come un formale reclamo, sicché l'eccezione preliminare della resistente è infondata.

L'intermediario eccepisce altresì l'incompetenza dell'Arbitro, in quanto la richiesta:

- avrebbe carattere consulenziale, avendo ad oggetto la verifica del debito residuo ed estinzione del finanziamento, nonché le ragioni sottese allo svincolo;
- sarebbe volta a ottenere una pronuncia di carattere costitutivo, ossia una modifica del rapporto giuridico con la dichiarazione di svincolo di una somma posta *ex lege* a garanzia delle ragioni creditorie della convenuta;
- non sarebbe stata motivata dal ricorrente, il quale non avrebbe dimostrato che l'intermediario abbia apposto un vincolo sull'intero importo del TFR.

Le *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* circoscrivono la competenza dell'ABF alle questioni *“aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà”*, sicché risulta preclusa all'ABF la possibilità di esaminare richieste finalizzate a ottenere pronunce di carattere costitutivo.

Interpretando una richiesta di accesso al credito come domanda di accertamento, questo Collegio ha ritenuto di poter entrare nel merito, respingendo il ricorso, attesa la maggiore liquidità della domanda (Collegio di Bari, decisione n. 7963/2023).

Dal tenore complessivo delle deduzioni delle parti, si deve ritenere che la domanda del ricorrente non abbia carattere né consulenziale né costitutivo, essendo piuttosto tesi all'accertamento del suo diritto allo svincolo del TFR, sicché anche tale ulteriore eccezione preliminare non è meritevole di accoglimento e la disamina del ricorso può proseguire nel merito.

L'art. 43, co. 3 d.P.R. n. 180/1950 stabilisce un vincolo di destinazione del TFR a garanzia delle obbligazioni derivanti da contratti di cessazione del quinto dello stipendio o della pensione, fino a concorrenza del debito residuo; più specificatamente prevede che: *“Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessazione”*.

Il ricorrente non quantifica l'importo richiesto a titolo di anticipo del TFR ma sembra lamentare che l'intermediario abbia disposto un vincolo sull'intero importo del TFR maturato, impedendogli di richiedere un anticipo.

Deduce inoltre che il vincolo sul TFR opererebbe solo in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro e non in caso di prosecuzione con un altro datore di lavoro.

L'intermediario sostiene che lo svincolo del TFR non sia concedibile in ragione delle previsioni contrattuali che disciplinano il caso di specie.

Rappresenta che, pur in presenza di successivo ricollocamento del debitore, il vincolo originale continua a sussistere in quanto permane un debito a carico del cliente verso l'intermediario mutuante, che può soddisfare mediante esecuzione del TFR.

In base alle condizioni generali di contratto in atti, l'intermediario costituisce sul trattamento di fine rapporto un vincolo a garanzia del rimborso dell'importo del debito residuo, in caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo di ammortamento del prestito; invece il cliente si impegna a non chiedere anticipazioni relative alla propria posizione di previdenza complementare se non per la parte eccedente il totale dell'importo residuo a suo debito.

Con riguardo al caso di specie, l'intermediario evidenzia che, nel mese di giugno 2025, si verificava la cessazione del rapporto di lavoro e pertanto richiedeva al precedente datore di lavoro, al fondo di previdenza e all'INPS il versamento dell'importo del TFR corrispondente al debito residuo; emetteva quindi un conteggio estintivo pari a € 13.321,50, corrispondente al debito residuo per l'estinzione del finanziamento, allegato alla suddetta richiesta.

In seguito all'incasso di € 4.620,08 dall'ATC uscente a titolo di TFR, la resistente inviava un conteggio estintivo aggiornato, in cui l'importo di € 8.701,42 è pari alla differenza tra il primo conteggio comunicato e la somma già corrisposta dalla predetta ATC uscente.

L'intermediario allega inoltre documentazione da cui si evince che avrebbe sollecitato il versamento del TFR per il residuo importo di € 8.701,42.

Non consta agli atti il versamento di tale ulteriore somma, che avrebbe così estinto la garanzia.

Tanto complessivamente ricostruito, pienamente condivisibile è l'orientamento arbitrale secondo il quale *“Il tfr costituisce una garanzia (correttamente acquisita) del prestito e rinunciarvi o meno rappresenta una scelta gestionale della parte resistente sulla quale l'Arbitro non ha alcun potere di incidere”* (Collegio Napoli, decisione n. 10007/2018; conforme Collegio di Bari, decisione n. 10655/2025).

Nel caso di specie, si deve ribadire che la condotta dell'intermediario è risultata conforme alle previsioni contrattuali, a loro volta coerenti con la normativa vigente in materia, sicché il medesimo intermediario ha richiesto il vincolo del TFR nella misura residua del debito contratto dal ricorrente; quest'ultimo, dunque, se pure ha visto vincolato parte del proprio TFR a garanzia di tale debito, nondimeno si è giovato dell'estinzione anticipata del finanziamento (i cui conteggi non contesta) e inoltre ben può reclamare i propri diritti sulla parte rimanente del TFR, allorquando il debito sarà estinto.

A ciò si aggiunga che, per costante giurisprudenza di Collegi, esula dalla competenza dell'Arbitro l'esercizio in luogo dell'intermediario di scelte discrezionali attinenti alla gestione del credito; difatti, l'ABF non può intervenire con provvedimenti che incidono sull'autonomia negoziale delle parti e non può proporre soluzioni conciliative che consentano di definire contenziosi in essere (Collegio di Bari, decisione n. 2008/2025; *adde*, Collegio di Milano, decisione n. 3529/2016; Collegio di Palermo, decisione n. 15247/2020).

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE